

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 21/2022 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Di Paola Vincenzo (DPLVCN62A18G273Y), nato a Palermo il 18.01.1962 e **Di Paola Salvatore** (DPLSVT88H12G273S), nato a Palermo il 12/06/1988, rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Volpe (ettorevolpe@pec.it) per procura rilasciata su foglio separato

RICORRENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata, in data 28 settembre 2022, da Di Paola Vincenzo e Di Paola Salvatore *ex artt.* 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Mariagrazia Valentina Busardò, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non

essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 6 ottobre 2022, integrato con successivo decreto dell'11 ottobre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) la sospensione, sino all'esito del presente procedimento, della procedura esecutiva mobiliare presso terzi di cui al n. R.G. Es. 2054/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Palermo; d) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 10 novembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che i ricorrenti presentano una situazione debitoria (al netto dei costi di accesso alla presente procedura), tenuto conto delle cointestazioni, pari ad € 380.444,59 meglio riassunta nella tabella di cui alla pagina 10 del ricorso introduttivo, alla quale deve aggiungersi il debito nei confronti dell'OCC;

evidenziato che il piano proposto dai signori Di Paola ha un contenuto parzialmente liquidatorio, poiché prevede la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare già pendente presso il Tribunale di Palermo (R.G. Es. n.466/2019) avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Filippo Di Giovanni n. 81B (attuale dimora del nucleo familiare), di cui i debitori risultano rispettivamente, usufruttuario (Vincenzo Di Paola) e nudo proprietario (Salvatore Di Paola);

rilevato che la prosecuzione della citata procedura esecutiva immobiliare - già giunta alla fase della delega vendita - è strettamente funzionale al soddisfacimento del solo creditore ipotecario procedente AMCO ASSET Management, essendo il valore di stima e, verosimilmente, il presumibile prezzo di aggiudicazione di gran lunga inferiore rispetto all'importo vantato dal citato creditore, per cui l'intero ricavato - al netto delle spese della

procedura esecutiva - sarà riconosciuto al creditore ipotecario AMCO ASSET Management e potrà essere allo stesso destinato all'esito della procedura di esecuzione;

tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare - analiticamente elencate alla pagina 14 del ricorso introduttivo, poste pressoché interamente a carico di Vincenzo Di Paola, alle quali andrà aggiunto l'importo necessario per il reperimento di un'abitazione alternativa a quella oggetto della procedura esecutiva pendente, forfettariamente quantificate in € 500,00 - il reddito mensile messo a disposizione per il pagamento dei debiti è pari ad € 209,54;

rilevato che la proposta prevede i seguenti pagamenti rateali:

- il compenso previsto per l'OCC, quantificato in € 4.078,00, da cui vanno detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 1.324,00 (€ 700,00 versati dal sig. Di Paola Vincenzo ed € 624,00 dal Sig. Di Paola Salvatore);

- il pagamento dei crediti privilegiati e chirografari secondo le seguenti modalità e tempistiche: dalla rata n. 13 compresa, seguiranno 84 rate da € 209,50 per un totale di € 17.598,21; ai suddetti creditori, pertanto, oltre a quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile oggetto della citata procedura esecutiva immobiliare, da destinare, come detto, al solo creditore ipotecario sino alla concorrenza del suo credito, sarà garantita una soddisfazione del credito pari ad € 17.598,21;

- relativamente al debito nei confronti di AdE Riscossione riferibile al sig. Di Paola Salvatore, questi provvederà al pagamento del debito ridotto interamente al rango chirografario mediante il versamento di n. 84 rate da € 20,00 per complessivi € 1.680,00;

considerato che i ricorrenti hanno offerto di soddisfare i loro debiti in un arco temporale di otto anni circa;

rilevato, in particolare, che la proposta prevede:

- 1) il pagamento a saldo in favore dell'OCC di complessivi € 2.754,00 di cui in capo al sig. Di Paola Vincenzo per € 2.514,00 da pagarsi in n. 12 rate da € 209,50 e quanto ad € 240,00 in capo al sig. Di Paola Salvatore da pagarsi in n. 12 rate da € 20,00;

- 2) il pagamento di € 8.170,50 per il credito vantato da AdE Riscossione in capo al sig. Di Paola Vincenzo in n. 39 rate da € 209,50;
- 3) il pagamento ad AMCO ASSET Management, aggiuntivo rispetto a quanto verrà realizzato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n.466/2019, di € 1.610,00 da pagarsi in n. 45 rate a partire dalla rata n. 40 compresa per € 35,78;
- 4) il pagamento di € 2.127,15 per il credito vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A relativo all'apertura di credito in conto corrente da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da € 47,27;
- 5) il pagamento di € 4.256,10 per il credito vantato da Ifis NPL Investing S.p.a (Banca Ifis s.p.a.) per tutte le posizioni, da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da € 94,58;
- 6) il pagamento di € 808,65 per il credito vantato da Itacapital relativo alle carte di credito n. 0231 0001 0549 e n. 0311 8004 2289 da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da € 17,97;
- 7) il pagamento di € 625,60 per il credito vantato dal Condominio di via Filippo di Giovanni da pagarsi in n. 45 rate dalla n. 40 compresa da € 13,90;
- 8) il pagamento di € 1.680,00 per il credito vantato da AdE Riscossione in capo al sig. Di Paola Salvatore da pagarsi in n. 84 rate, dalla n. 13 compresa, da € 20,00, ritenuta compatibile con le entrate reddituali personali del debitore;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

preso atto che l'avv. Busardò n.q. ha reso nota - con pec dell'11 ottobre 2022 inviata alla società Granit Parts Srl, datore di lavoro del sig. Vincenzo Di Paola e terzo pignorato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 2054/2022 R.G. Tribunale di Palermo (in seno alla quale, nei giorni 6-10 ottobre 2022, è stata emessa ordinanza di assegnazione in favore del creditore precedente Ifis Npl Investing S.p.A.) - la sospensione disposta, sino all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, della medesima procedura esecutiva;

rilevato, infine, che l'avv. Ettore Volpe (legale dei debitori) ha depositato, nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare n. 2054/2022 R.G. Tribunale di Palermo, istanza di revoca della summenzionata ordinanza di assegnazione emessa nei giorni 6-10 ottobre e che il G. Es. ha fissato l'udienza del 16 dicembre 2022 per provvedere nel contraddittorio delle parti;

considerato che, nell'ipotesi in cui il G. Es. dovesse accogliere l'istanza di revoca formulata dal sig. Vincenzo Di Paola, rimettendo nella disponibilità dello stesso le somme nelle more trattenute dal datore di lavoro terzo pignorato, il debitore – per il tramite del proprio legale – ha comunicato che tale importo sarà ripartito *tra i creditori (...) in misura proporzionale a quanto per ciascuno previsto in proposta e dunque stabilendo un unico rateo una tantum da distribuirsi tra i creditori medesimi, che non comporterebbe la necessità di modifiche al piano;*

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 28 settembre 2022 da Di Paola Vincenzo e Di Paola Salvatore;

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Mariagrazia Valentina Busardò, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Di Paola Vincenzo e Di Paola Salvatore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Mariagrazia Valentina Busardò.

Palermo, 21 novembre 2022

IL GIUDICE
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

